

CONVENZIONE

Per la costituzione del Collegio medico per l'effettuazione delle visite tecnico-sanitarie concernenti l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dai dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna.

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale 80002870923, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore del Servizio Previdenza della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, dott.ssa Maria Ledda, domiciliata per la carica in Cagliari, Viale Trieste n. 190

E

L'Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) G. Brotzu, codice fiscale 023115520920 di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale dott. Maurizio Marcias, domiciliato per la carica in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 30 Novembre 1988 n. 201, concernente il regolamento di esecuzione dell'art. 7 della Legge Regionale 25 giugno 1984 n. 33, per gli accertamenti tecnico sanitari inerenti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dai propri dipendenti, la Regione deve procedere alla nomina di un Collegio medico per la cui costituzione può avvalersi dell'opera dell'Ospedale militare, delle Cliniche universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 3, comma 8, della L.R. 15 marzo 2012 n. 6 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, nei confronti dei dipendenti

dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011), che dispone l'abrogazione degli *"istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio, dell'equo indennizzo ..."*;

- l'art. 12, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2015 n. 35 ha fornito un'interpretazione del succitato art. 3, comma 8, della L.R. n. 6/2012 stabilendo che l'abrogazione dei suddetti istituti non opera nei confronti *"del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile ..., per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico"*;
- L'Azienda ARNAS G. Brotzu di Cagliari acconsente alla designazione dei componenti del Collegio tra il proprio personale medico, nonché all'utilizzazione del personale e delle strutture necessarie per l'attività del Collegio medico stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Regione procede a costituire, per un quinquennio, il Collegio medico previsto dall'art. 2 del D.P.G.R. 30 novembre 1988 n. 201 composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti che intervengono in caso di assenza temporanea dei titolari, individuati dall'Azienda ARNAS G. Brotzu tra il personale medico in servizio presso l'Azienda medesima.

Sia tra i membri effettivi che tra i supplenti del Collegio dovrà essere scelto uno specialista in ortopedia.

In caso di cessazione dall'incarico di uno dei membri effettivi o supplenti, l'Azienda ARNAS G. Brotzu provvede ad informare prontamente la Regione indicando altresì il nominativo del nuovo titolare e/o supplente ai fini della ricostituzione del Collegio. L'attività del Collegio, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2015 n. 35, è rivolta al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e della Direzione generale della protezione civile.

ART. 2

La Regione formula al Collegio una richiesta di visita corredata dall'istanza dell'interessato/a o dalla richiesta per avvio disposto d'ufficio, dalla documentazione sanitaria a disposizione e dalle informazioni raccolte in ordine all'attività lavorativa svolta e/o ai fatti funzionali alla verifica del nesso di causalità delle infermità con il servizio stesso.

Il Collegio medico ha il compito di:

- a) sottoporre l'interessato a visita medica;
- b) verificare preliminarmente la data di conoscibilità dell'infermità e, nei casi in cui si renda necessario, la tempestività dell'istanza;
- c) dichiarare la sussistenza o meno dell'infermità lamentata e, con motivato giudizio, se la stessa è stata contratta per effetto dello svolgimento da parte del/dell'istante delle funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico;
- d) in caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, determinare la categoria di menomazione dell'integrità fisica per la liquidazione dell'equo indennizzo, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 5 e 7 del D.P.G.R. 30 novembre 1988 n. 201;
- e) provvedere agli accertamenti sanitari fuori sede laddove l'interessato/a, sulla base di documentata motivazione, non possa recarsi a visita in ragione dell'infermità in esame. In tal caso il Collegio delega un proprio membro che relaziona all'organo collegiale ai fini della valutazione;

- f) procedere attraverso il solo esame degli atti in caso di decesso dell'ex dipendente (art. 2 comma 8 e art. 5 comma 3 del D.P.G.R. n. 201/1988);
- g) prestare la propria consulenza negli ulteriori casi in cui ciò si renda necessario, nonché in ordine ad altri quesiti di carattere tecnico sanitario inerenti alla procedura oggetto della presente convenzione, anche sulla base del solo esame degli atti;
- h) prestare la propria consulenza sull'effettiva necessità delle terapie inerenti le infermità già dichiarate dipendenti da causa di servizio e per le quali i dipendenti facciano richiesta di rimborso delle relative spese (art. 10, comma 2, del D.P.G.R. n. 201/1988).

È facoltà del Collegio medico, nei casi in cui si rende necessario ai fini del parere medico legale, chiedere documentazione integrativa.

ART. 3

Le visite medico-collegiali si svolgono presso l'Azienda, che si impegna a mettere a disposizione il personale, i locali, gli ambulatori, le attrezzature e le apparecchiature necessarie per le attività del Collegio medico.

L'attività di collaborazione si svolge al di fuori dell'orario di servizio.

Nei casi in cui non sia necessario effettuare approfondimenti clinici ulteriori, in base alla documentazione a disposizione, il Collegio può proporre che, in alternativa alla convocazione presso l'Azienda, l'interessato partecipi alla seduta in collegamento da remoto.

ART. 4

Il Collegio si riunisce almeno una volta a quadrimestre e, su specifica richiesta della Regione, nel caso in cui si verifichino sopravvenute necessità.

Per ciascuna sessione potranno essere effettuate più sedute.

L'Azienda provvede, con almeno 15 giorni di anticipo, a comunicare alla Regione l'elenco dei dipendenti da sottoporre a visita, indicando per ciascun nominativo il giorno, l'ora ed il luogo ove l'interessato/a dovrà presentarsi.

Alle attività del Collegio può partecipare un medico di fiducia del/della dipendente.

ART. 5

Eventuali ulteriori accertamenti possono essere effettuati anche da componenti diversi da quelli della stessa Commissione medica individuati tra gli specialisti della struttura.

ART. 6

Per ciascuna visita collegiale deve essere redatto il verbale secondo le disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. 30 novembre 1988, n. 201.

Il parere medico-legale, adeguatamente motivato, contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) la rispondenza tra l'infermità/lesione richiesta e quella accertata nel giudizio diagnostico;
- b) la data di conoscibilità dell'infermità/lesione e, conseguentemente, la tempestività o meno dell'istanza;
- c) per ciascuna delle infermità accertate, verificare se l'insorgenza della stessa sia da attribuirsi ai fatti e/o alle attività ricondotte dall'Amministrazione allo svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza e/o di soccorso pubblico e, conseguentemente, dichiarare la dipendenza o meno da causa di servizio;
- d) se detta/e infermità costituisce/constituiscono o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio;
- e) la categoria a cui la/le infermità riconosciuta/e dipendente/i da causa di servizio è/sono ascrivibile/i in base alle tabelle annesse al D.P.R. n. 834/81 e ss.mm.ii.

e l'eventuale valutazione ai fini del cumulo con infermità già precedentemente riconosciute con ascrizione alle medesime tabelle.

Relativamente al punto b), in caso di istanza valutata intempestiva il verbale non deve riportare alcun giudizio di merito in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio.

Relativamente al punto d), nel caso in cui l'infermità riscontrata costituisca impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio, deve esserne data immediata comunicazione alla Regione per l'avvio dei procedimenti di propria competenza a tutela della salute del/della dipendente interessato/a.

Nel verbale si deve altresì dare atto dell'eventuale partecipazione all'attività del Collegio da parte del medico di fiducia dell'interessato/a e, in caso di un suo eventuale dissenso sulle risultanze della visita, i motivi di tale dissenso e quelli per i quali il Collegio non abbia condiviso le osservazioni del medico di parte.

L'attività di segreteria del Collegio medico viene svolta a cura dell'Azienda con proprio personale.

Al termine di ogni sessione delle sedute del Collegio, ed entro 40 giorni di calendario, l'Azienda invia alla Regione i verbali di visita medica relativi a ciascun dipendente visitato/a, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle singole prestazioni effettuate e dei corrispettivi determinati sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 7.

Deve altresì essere fornito l'elenco dei dipendenti convocati che non si sono presentati per la visita medico-collegiale. Tali dipendenti potranno essere inseriti nella sessione di visite successiva, su richiesta della Regione.

Per gli accertamenti sanitari di cui alla lettera h) del precedente art. 2, il Collegio medico si impegna ad esprimere e notificare all'Amministrazione il proprio parere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione.

ART. 7

I corrispettivi dovuti per le prestazioni previste dalla presente convenzione sono determinati come segue:

1. € 350,00 per il parere medico legale espresso in ordine alle attività di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 2 (per il Collegio, relativamente a ogni pratica);
2. € 150,00 per il componente delegato che effettui gli accertamenti sanitari fuori sede di cui alla lett. e) dell'art. 2, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute quantificato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di missioni per i dipendenti regionali con la qualifica di Dirigente. (unitamente al compenso di cui al punto 1. per il parere medico legale espresso dal Collegio);
3. € 350,00 per il parere medico legale espresso in ordine alle attività di cui alla lett. f) dell'art. 2 attraverso il solo esame degli atti in caso di decesso del dipendente;
4. € 350,00 per la consulenza, sulla base del solo esame degli atti, negli ulteriori casi in cui ciò si renda necessario, nonché in ordine ad altri quesiti di carattere tecnico sanitario inerenti alla procedura di cui alla lett. g) dell'art. 2;
5. € 350,00 per la consulenza sull'effettiva necessità delle terapie inerenti le infermità già dichiarate dipendenti da causa di servizio e per le quali i dipendenti facciano richiesta di rimborso di cui alla lett. h) dell'art. 2;
6. € 100,00 per la consulenza specialistica, di cui al secondo periodo dell'art. 5;
7. € 50,00 per l'attività di segreteria relativamente a ciascuna pratica.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata dai Dirigenti Medici dell'ARNAS validata dal Direttore del Servizio Previdenza della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

I corrispettivi pattuiti saranno versati all'Azienda entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Regione della prescritta documentazione contabile.

Qualora il verbale, nella sua versione definitiva, pervenga successivamente al termine dei 40 giorni stabiliti nel precedente art. 5, il relativo corrispettivo sarà decurtato di € 10 per ogni giorno di ritardo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione in ordine alle attività del Collegio medico, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel D.P.G.R. 30 novembre 1988, n. 201.

ART. 8

Il personale dell'Azienda impiegato a qualunque titolo nell'esecuzione della presente convenzione è tenuto al rispetto del *"Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna"* e della relativa appendice recante il *"Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione"* di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/15 del 31 dicembre 2025.

Con il presente atto il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività.

ART. 9

La presente convenzione decorre dal 1° agosto 2026 e avrà validità fino al 31 luglio 2031.

ART. 10

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle vigenti norme in materia.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii, ed è soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972, ed è a carico della Regione Autonoma della Sardegna che ha richiesto le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il presente atto, composto da n. 9 pagine e n. 10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della Legge n. 241/90, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012), previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Per la Regione Autonoma
della Sardegna

Il Direttore del Servizio
Previdenza

Dott.ssa Maria Ledda

Per l'Azienda di rilevanza nazionale
ed alta specializzazione G. Brotzu

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Marcias